



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile
Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 27

del 31/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI
2026 -2029 - APPROVAZIONE TARIFFE TARIP ANNO 2026

L'anno **2026** il giorno **31** del mese di **Luglio** alle ore **09.38**.

Alla prima convocazione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell'ordine del giorno:

CONSIGLIERE	P	CONSIGLIERE	P
Dott. Andrea VOLPI	In video	Dott. Alessandro DE SANTIS	In video
Valeria VIGLIETTI	In video	Manuel D'ALESSIO	In video
Luigi GALIETI	In video	Maurizio SANTORO	In video
Irene QUADRANA	In video	Ilaria SIGNORIELLO	NO
Mario Di PIETRO	In video	Giulia MONTERUBBIANESI	In video
Veronica PROSCIO	In video	Silvia BARONE	In video
Luisa LINARI	In video	Mario GOZZI	In video
Tiziano PONTIERI	NO	Silvia VARESI	NO
Lucia VARTULI	In video		

Presenti	14	Assenti	3
----------	----	---------	---

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Alessandro DE SANTIS** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Pamela Cialoni**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg. **Tiziano PONTIERI Manuel D'ALESSIO Giulia MONTERUBBIANESI**

La seduta è PUBBLICA.

Con la continuazione sono presenti il Sindaco e n. 14 consiglieri assegnati;
Risultano assenti giustificati i consiglieri Signoriello e Varesi.
Risulta presente l'assessore esterno Santilli.
Di seguito

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
 - di natura patrimoniale: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
 - riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Visti, con riferimento alla normativa in tema di piani finanziari e tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

- l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. “*
- L'art. 1, comma 677, della Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) stabilisce che: *i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, in luogo del precedente termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.* Vista la necessità di assicurare ai comuni un maggior lasso di tempo per superare le difficoltà spesso incontrate per l'approvazione dei piani finanziari.
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che in tema di deliberazioni dei Comuni su tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza, dispone che *"dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- la deliberazione C.C. n. 42 del 30/10/2018 con successive modifiche e integrazioni, con la quale il Consiglio comunale di Lanuvio, ha approvato il regolamento per l'applicazione della Tari Tributo Puntuale (TARIP) in vigore dal 1 gennaio 2019.

Considerato che

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti ARERA pubblicati, e in particolare:

- Delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”, che approva la prima versione del “metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);
- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- Determina n. 2/2020-DRIF del 27 marzo 2020 “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020 - 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 “Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”;
- Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF documento tecnico-contabile che ricostruisce i *costi riconosciuti* del servizio integrato rifiuti secondo la metodologia ARERA
-
- Delibera n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- Determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- Delibera n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”

- Delibera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- Determina n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- Determina n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Delibera n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 “ approvazione del Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), definendo i criteri aggiornati per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.
- Determinazione 7 novembre 2025, n. [1/DTAC/2025](#), [guida](#) alla compilazione del Tool MTR-3 per il quadriennio 2026-2029 e approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative
- Il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo 2026-2029 e le significative novità rispetto al precedente metodo MTR-2 (valido per il periodo 2022-2025) al fine di meglio governare :
- A)il Limite alla crescita delle tariffe avendo riferimento a tre soli fattori: inflazione , recupero di produttività e un nuovo coefficiente unificato per il potenziamento del servizio ;
- B) la Condivisione dei ricavi ("Sharing") attribuendo più incentivi alla qualità e al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e soprattutto, all'efficacia delle attività di riciclo, misurata tramite nuovi macro-indicatori di qualità in modo che le gestioni più virtuose possono trattenere una quota maggiore dei ricavi.
- C)I Costi operativi individuando nuove componenti per la gestione dei rischi permettendo di coprire, sulla base di evidenze documentali, oneri aggiuntivi non prevedibili relativi a significative variazioni dei costi di trattamento e smaltimento o agli impatti di dinamiche inflattive eccezionali e introducendo un nuovo titolo interamente dedicato ai costi efficienti della raccolta differenziata.
- D)La Regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento con la distinzione tra impianti "integrati", "minimi" e "aggiuntivi", definendo per ciascuno un approccio regolatorio eliminando le componenti perequative ambientali (Csmal: Disincentivo per i conferimenti in discarica o incenerimento senza recupero energetico.;Crec: Incentivo per i conferimenti agli

impianti di compostaggio/di gestione anaerobica.; Cinc: Incentivo per i conferimenti agli inceneritori con recupero di energia),regolando i costi e le tariffe per gli impianti "minimi" e gli obblighi di trasparenza per gli "aggiuntivi" e il meccanismo di perequazione tra impianti semplificando la bolletta TARI eliminando micro-prelievi di scopo e incentivando il riciclo

Visto l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che:

- per il nuovo periodo regolatorio 2026- 2029 l'Autorità ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-3 , oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'MTR-3 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool messo a disposizione da ARERA per l'attuazione della citata delibera n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 PEF 2026-2029 e che la stessa ARERA ha predisposto una Guida alla compilazione del Tool MTR-3 Tariffa rifiuti in data 4 novembre 2025 in recepimento della rinnovata regolamentazione del Metodo Tariffario MTR-3
- **Rilevato che:**
 - con la sopra richiamata Delibera 397/2025/R/rif., l'Autorità ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2026-2029;

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del nuovo metodo elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo 2026 -2029;

Dato atto che:

- in base all'art. 7 delib. ARERA n. 363/2021 il Piano economico Finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore per il periodo 2026/2029, secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Arera del 03 Agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, del 03 agosto 2023 n.389/2023/R/RIF, del 05 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF e lo trasmette all'Organismo territorialmente competente per la validazione e successivamente approvato da ARERA (Art.7 Procedura di approvazione Del. 397/2025/R/rif).
- l'“*Organismo competente*” è l'Ente territorialmente competente (ETC), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
- l'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- il comma 1-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito (EGATO) o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)*”;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” (c.d. Testo Unico Ambiente), le Regioni possono istituire “*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*”;

- il comma 1 dell'art. 201, del D. lgs. 152/2006 stabilisce che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;
- nel territorio in cui opera questo Comune non è stato istituito l'ATO e pertanto l'organismo competente risulta identificabile con il Comune;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delib. ARERA n. 444/2019, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARIP è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARIP sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita ai sensi del metodo MTR-3 , in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026-2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - tasso di inflazione programmata;
 - miglioramento della produttività;
 - miglioramento previsto di qualità e caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

-modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

-coeff. per recupero inflazione;

- il metodo MTR-3 consente di includere, fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe, anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;
- per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la menzionata determinazione n. 2/2021-DRIF, con cui l'Autorità ha precisato (cfr. art. 1.4) che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARIP,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *Tool*;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;

Considerato che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- sono sopravvenute anche disposizioni normative in tema ambientale, ai sensi del già citato D. lgs. n. 116/2020 che ha riformato il Codice ambiente di cui al D. lgs. n. 152/2006;

Preso atto che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 04/02.2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025 e tariffe per l'anno 2022;
- con Deliberazione del Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 28.04.2025 sono state approvate le tariffe TARIP anno 2025 .

Visti il prospetto di PEF pluriennale e la relazione accompagnatoria, allegati alla presente deliberazione (rispettivamente: allegato "A" e allegato "B" quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Ritenuto:

- opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2026, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;
- che il PEF è il documento tecnico-contabile che ricostruisce i *costi riconosciuti* del servizio integrato rifiuti
- che occorre detrarre dal totale del Piano Economico e Finanziario le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARIP, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione,
- che occorre aggiungere a quanto indicato dal soggetto gestore i costi sostenuti dal Comune direttamente per la raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati CRT , per il trattamento e smaltimento rifiuti urbani CTS , per la raccolta e trasporto frazioni differenziate CRD e i costi gestione tariffe e rapporti con gli Utenti.

per:

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
SOMMANO (Iva Inclusa)	745.333,00 €	2.052.370,00 €	2.797.703,00 €
	26,64%	73,36%	100%

Entrate da (Ruolo) Avvisi di pagamento Tari	2.545.369,00€
detrazioni delibera n. 02/DRIF/2021	-252.334,00 €
Totale Entrata Tari (100% dei costi)	2.797.703,00 €

Dato atto che:

- stante la modifica operata dall'art. 15-*bis*, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARIP, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARIP) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, nonché ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale entro il termine perentorio del 14 ottobre; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuto pertanto opportuno proporre al Consiglio comunale, in qualità di Organo deliberativo competente, di **procedere con l'approvazione del Piano Finanziario TARI da applicare per l'anno 2026 e 2029**, dando atto della validazione del PEF per la detta annualità nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-3 di ARERA, che in assenza dell'Ente Territorialmente Competente spetta al Comune;

Dato atto che:

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, della delib. ARERA 363/2021/R/Rif come aggiornato dalla delibera n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 MTR-3

Esamine le tariffe del tributo per l'anno 2026 (in allegato C “) relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-3 di ARERA e tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della L. 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/1999 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della L. 147/2013;

Ritenuto che le stesse sono identiche a quelle deliberate per la annualità 2025

Ritenuto opportuno, alla luce dei dati disponibili:

- ripartire la copertura dei costi *pro quota* nella misura del 73,95 % per le utenze domestiche e del 26,05% per le utenze non domestiche, sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- stabilire i coefficienti previsti nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, nel rispetto dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale dispone che: *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento (...), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*;
- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche;
- stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le utenze domestiche;
- approvare, per l'anno 2026 le tariffe della TARI, al netto del tributo provinciale ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche e il numero minimo degli svuotamenti nonché gli indici (in litri/mq.anno) per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo inclusi nel costo della quota variabile preassegnata per le utenze non domestiche, come da allegato “A”.

Visti, infine:

- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, commi 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotti dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, dall'1% al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- la delibera G.C. del 22.05.2026 n.69 con la quale sono state stabilite le modalità di versamento e le scadenze delle rate della TARIP 2026 nel modo che segue:
 - 1^ rata 31/07/2026 calcolata sulle tariffe 2025
 - 2^ rata 30/09/2026 calcolata sulle tariffe 2025
 - 3^ rata 02/12/2026° a titolo di saldo calcolato sulle tariffe 2026 ;
 - eventuale rata di congruaglio contenete il tributo dovuto a titolo di svuotamenti aggiuntivi effettivamente realizzati nel corso del 2026 eccedenti il numero preassegnato con scadenza da determinarsi con atto successivo. ;
- la legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante *disposizioni urgenti in materia di finanza locale*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) e ss.mm.ii.
- la Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 02/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;
- la Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 02/02/2024 con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione periodo 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 22/02/2024 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026

Considerato che sulla proposta di deliberazione va altresì acquisito il parere emesso dal Revisore ai sensi dell'art. 239 TUEL;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Udito l'intervento a ministero dell'Assessore competente per materia Santilli;

Uditi gli interventi dei consiglieri Gozzi e Barone;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Gozzi, Barone e Santoro;

Il tutto come da verbale allegato alla presente ed ai cui contenuti integralmente si rinvia;

Successivamente,

con il seguente esito di voto espresso ai sensi di legge da n. 14 consiglieri (Assente Pontieri, Signoriello e Varesi):

FAVOREVOLI N. 11

ASTENUTI N. 1 (Gozzi)

CONTRARI N. 2 (Barone, Monterubbianesi)

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di **validare**, ai sensi delle vigenti disposizioni, **il Piano finanziario 2024 – 2025 (allegato “A”) e relazione di accompagnamento (allegato “B”)**;
- 3) di approvare **le tariffe della TARIP per l'anno 2026** relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati e del numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile relative alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche, come da tabella in **allegato “C”**, anch'essa parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 4) di **dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 5) di **trasmettere** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per la successiva approvazione - in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) -, entro il termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni

ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti;

6) di dare atto che la deliberazione consiliare successivamente alla sua adozione verrà **pubblicata** nell'albo informatico del Comune e sul sito "Amministrazione Trasparente", nonché **inviata**, nei termini e secondo le modalità di legge – ovvero esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale – alla **pubblicazione nel sito informatico del MEF** di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi ed Ambiente nonché al Gestore ai fini delle pertinenti decisioni inerenti all'attuazione dello schema regolatorio adottato e della pubblicazione della decisione sui rispettivi siti *internet*.

8) di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

9) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D. lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione espressa ai sensi di legge:

FAVOREVOLI N. 11

ASTENUTI N. 1 (Gozzi)

CONTRARI N. 2 (Barone, Monterubbianesi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza descritta, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

Punto n. 2 all'O.d.g.: "Approvazione del Piano finanziario Tarip 2026 – 2029 -Approvazione tariffe Tarip ano 2026."

Presidente De Santis A.: - Per l'esposizione di questo punto all'O.d.g., la parola all'assessore Santilli, prego. -

Santilli S.: - Buongiorno a tutti e a tutte, ricordo brevemente che il PEF determina il costo complessivo del servizio di gestione rifiuti, raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, spazzamento delle strade e gestione amministrativa. Da questo documento si applicano le tariffe mediante il metodo tariffario rifiuti MTR3 e i criteri ARERA, il Comune quindi non ha discrezionalità sulle tariffe ma opera all'interno di un quadro normativo definito dall'Autorità. Detto questo, vengo al dato politico di quest'anno, che ritengo particolarmente indicativo. Il costo complessivo passa da 2.554.254 € del 2025 a 2.545.368 € per il 2026, quindi abbiamo una riduzione

di circa 9.000 €, con tariffe che restano invariate per tutti i cittadini quest'anno. Non è una cifra che da sola cambia il bilancio delle famiglie, ma il risultato concreto ottenuto grazie al lavoro del recupero dell'evasione portato avanti in questi anni, solo nell'ultimo esercizio abbiamo intercettato 252.000 € di detrazioni e la maggioranza sono del recupero dell'evasione, insieme poi a tutto, mantenendo comunque la percentuale di raccolta differenziata altissima quindi avendo delle deleghe molto alte con Volsca, ricordo che abbiamo praticamente raddoppiato le deleghe rispetto a prima e questo fa sì che riusciamo a gestire perlomeno i continui aumenti di gestione del servizio, perché quest'anno ricordo anche che c'è stato l'aumento del contratto nazionale dei lavoratori ecologici con un aumento delle retribuzioni e c'è stato un aumento di nuovo dello smaltimento rifiuti, c'è stato un aumento del carburante quindi a fronte di tutto ciò noi oggi possiamo dire che comunque è un risultato di cui possiamo essere orgogliosi e ovviamente guardando avanti, con tutti gli altri strumenti che abbiamo messo in campo sia con l'ufficio tributi, sia con la rottamazione quinquies, sia con la definizione agevolata, recuperando di più dall'evasione e spingendo sempre affinché tutti paghino il dovuto, pensiamo che questo trend sia favorevole anche nei prossimi anni, quindi chiedo al Consiglio il voto favorevole su questo punto all'O.d.g..

Presidente De Santis A.: - Apriamo la fase di discussione, la parola al capogruppo Gozzi, prego.-

Gozzi M.: - Io ho condiviso le considerazioni fatte dall'assessore Santilli, ci siamo confrontati in Commissione, abbiamo esaminato i numeri della relazione, i risultati raggiunti, però a fronte di quello vorrei fare alcune piccole domande che poi sono quelle ricorrenti che faccio da quattro anni, quindi vorrei capire alcune cose che non sono riuscito a capire durante i lavori della Commissione, per quanto riguarda la raccolta differenziata ve li riassumo brevemente, sono riportati a pagina 29 della relazione 2023: 71,51; 2024: 80,43; 2025:80, questo è un lavoro meritevole di plauso però poi è l'aspetto che conta e sul quale ho sempre insistito e continuo ad insistere. Premesso che Tarip è l'acronimo di tariffa individuale puntuale, in che modo il lavoro responsabile fatto dalla maggior parte dei cittadini, perché se arriviamo a questi numeri come differenziazione, penso che la maggior parte dei cittadini faccia un lavoro puntuale e certosino, si rifletta poi sui benefici di coloro che lo fanno. Questo ancora non è dato saperlo perché purtroppo l'aspetto premiale della legge, perché la legge stabilisce l'aspetto premiale, non lascia una discrezionalità, dice che com'è giusto che colui che supera i limiti stabiliti di conferimenti paghi la differenza, è anche giusto che chi non raggiunge quei limiti e sta molto al di sotto di quei limiti abbia un premio sulla parte variabile del tributo, perché il tributo, lo sappiamo, si compone di due fasce, una parte fissa e una parte variabile, che sono applicabili secondo le dimensioni dell'immobile a cui si riferisce, secondo i componenti occupano l'immobile e così via. Questa è una cosa sulla quale bisogna riflettere, perché è vero che ARERA ci impone che la tariffa copra integralmente i costi però va valutato anche questo, perché

altri enti già lo fanno quindi non è che noi siamo i precursori di questa rivoluzione copernicana, non lo siamo, noi purtroppo su quest'aspetto siamo ancora un po' carenti. Un'altra cosettina che ci tengo a dire, anche perché questo è il luogo deputato per affrontare questi problemi, sono le micro discariche abusive. Io leggo nella relazione, a pagina 12, che sono stati fatti degli interventi sulle micro discariche abusive e volevo chiedere: nel triennio 2024- 2026 quante ne abbiamo bonificate? Se l'assessore in grado di darmi una risposta adesso, se è in grado di dirmi per esempio che nel triennio siamo intervenuti su 5 o 10 i micro discariche, perché questo dato lì è citato però non è specificato su quanti interventi abbiamo fatti e perché dico questo? Perché poi è innegabile, noi conosciamo il nostro territorio, percorriamo le strade del nostro territorio e non mi sembra che i margini delle strade siano puliti, io vedo immondizia abbandonata su tutti i margini delle strade, non voglio pensare che ci sia dentro ai fossi, spero che almeno quelli siano stati lasciati integri, però l'immagine che emerge non è quella di un paese pulito, perché in effetti non è così, e non soltanto le strade che stanno fuori del centro abitato, perché uno potrebbe dire che lì c'è il sacchetto selvaggio, una persona passa con l'autovettura e lo lancia, quello sì ma se io vi dico che in zone centrali del Paese e parlo di piazzale della Repubblica, dietro al famoso ascensore c'è un finestrone che è pieno di bottiglie, io l'ho fotografato l'altro giorno, ma possibile che quella cosa non la vede nessuno? Sta qui al piazzale della Repubblica, sotto la piazza. Poi su viale Giacomo Matteotti, ho segnalato da tre anni che c'è un frigorifero abbandonato, ma non lo vede nessuno? Senza contare le varie buste di deiezioni di animali, perché ci sta chi porta a spasso il cagnolino ma la deiezione la mette nella busta e la butta là, quelli sono incivili per carità, però un frigorifero sono tre anni che sta lì, ma che ci vuole a rimuoverlo? È possibile che non si possa rimuovere? Io non lo so. Ecco ho descritto solo due immagini, non mi sono soffermato su altre, perché ci sono pure altri aspetti, altre parti del territorio e del capoluogo che presentano purtroppo queste emergenze e questo vorrei che ci faccia riflettere perché in effetti un Paese bello, carino, accogliente che poi si presenta in questa situazione perde gran parte dei suoi meriti. Non voglio dire che altri Paesi possono avere di una situazione migliore, perché anche Velletri se percorriamo la strada prima di Colle Ottono è disseminata a destra e sinistra, però ognuno guarda il proprio Paese, ognuno guarda il proprio territorio e siccome noi siamo l'Assemblea che rappresenta tutti i cittadini, a nome di quei cittadini che in maniera coscienziosa effettuano la raccolta differenziata, mi aspetterei per il prossimo anno perché quest'anno ormai è trascorso, vengano previste quelle premialità stabilite per legge, quindi dobbiamo in qualche modo far sì che chi differenzia, chi produce meno immondizia abbia una un riconoscimento, non dico di dargli un premio ma comunque come detrazione dalla bolletta futura, quindi che si tenga conto di questo perché può darsi che sia un incentivo anche per evitare che alcuni incivili continuino con quell'atteggiamento deturpante. Poi un'altra cosa, a pagina 17 della relazione che mi sembra era di 50 o 60 pagine quindi abbastanza corposa, a pagina 17 della

relazione leggevo sulla raccolta degli sfalci. *"Il servizio sarà strutturato con la possibilità di ritiro al massimo di tre pezzi pro capite a giornata di raccolta."* Io ho avuto modo di leggere sulle chat le lamentele di alcuni cittadini che proprio in merito al ritiro degli ingombranti, degli sfalci, facevano notare che i tempi di attesa sono notevoli, io non so se adesso questi tempi abbiano subito una riduzione e ci sia stato un allineamento, siano più ragionevoli, però almeno da quello che emergeva erano tempi troppo lunghi, il che poi facilita quello che possiamo vedere percorrendo le nostre strade. Poi un'altra cosa che mi era annotato, a pagina 32, nella tabella riassuntiva dei ricavi da imballaggi vi è una differenza notevole tra quello che si recupera e quello che potrebbe essere il prezzo massimo e chiedo se questa differenza così marcata è dovuta alla qualità del recupero, cioè perché i materiali che recuperiamo non sono poi così puri? Ecco questo volevo capirlo, perché tra 100.000 e 242.000 potenziali, non riesco a capire poi quali fossero le cause che determinano ciò. Poi leggo a pagina 40, per le annualità 2026-2029 non sono previste variazioni di perimetro dei livelli qualitativi del servizio erogato nell'ambito tariffario, quindi dovrebbe rimanere tutto come prima, però non vorrei che da qua al 2030, siccome fino al 2029 abbiamo solennemente ribadito che non ci saranno variazioni particolari, almeno il fenomeno dell'immondizia lungo le strade, anche al centro, quelli che ho citato poc'anzi vengano rimossi.-

Presidente De Santis A.: - La parola alla consigliera Barone, prego.-

Barone S.: - Ho ascoltato l'intervento dell'assessore, così come quello del consigliere Gozzi e per quanto riguarda quello che ho sentito da parte dell'assessore ho percepito un certo grado di soddisfazione, la questione è che però sebbene lui qui riporti grande soddisfazione e ci citi ottimi risultati dal punto di vista della raccolta differenziata che ribadiamo, un certo livello di raccolta differenziata si ha grazie ai cittadini che effettivamente differenziano in maniera idonea, congrua ed efficiente e sono quindi quelli che meriterebbero certamente delle premialità così come citava il consigliere Gozzi, quello che mi lascia un po' perplessa è poi quella che è la qualità del servizio che stiamo effettivamente riscontrando, soprattutto nell'ultimo periodo, e non mi sembra un dato irrilevante, penso che tutti quanti leggiamo i social o riceviamo segnalazioni da più parti, insomma varie ed eventuali dove appunto ci viene segnalato che non viene raccolta la carta, non viene raccolto l'organico, che appunto vengono saltate letteralmente delle zone, che quindi non ricevono questo servizio di raccolta però non mi sembra che ne sia stata fatta menzione, tanto meno che siano state date, in questa sede che potrebbe essere opportuna, delle risposte in merito alle azioni che si vogliono prendere, ed un altro dato che ci terrei a sottolineare, è relativamente agli orari di questa raccolta, perché io ricordo che i precedenti Commissioni consiliari, così come in precedenti Consigli comunali, si era discusso in merito alla adeguatezza di questo orario per effettuare il servizio di raccolta, faccio riferimento ovviamente al cambio di raccolta con l'orario serale, perché

inevitabilmente, secondo me, non si sta tenendo conto di quelle che sono poi di fatto le esigenze delle persone, perché se una persona lavora non è normale che debba tornare di corsa a casa per poter esporre il mastello perché altrimenti salta la raccolta dell'organico o quello che sia, perché se noi diciamo che lo mettiamo serale in modo tale che il centro storico o la zona centrale possa restare più pulita, all'atto pratico se io non riesco a fare in tempo a metterlo la sera che faccio? Lo lascio la mattina, quindi di base diventa un cortocircuito, perché l'obiettivo dovrebbe essere quello di tenere l'ambiente più pulito, non lasciare mastelli in vista tutto il giorno ma all'atto pratico, se io poi non lo posso mettere la sera lo lascio la mattina. Inoltre, in altri Consigli comunali o Commissioni si era detto che probabilmente ci sarebbe stata una rimodulazione a livello di orario, proprio per il periodo estivo in virtù del fatto che inevitabilmente in estate gli orari delle persone cambiano e quindi sarebbe ipotizzato di spostare un po' più in là l'orario della raccolta, ma non mi sembra che poi sia avvenuto, perché ad esempio, se prendiamo banalmente, la zona di Campoleone, verso le 8:15, 8:20 di sera ci sono le persone che vengono e fanno la raccolta dei rifiuti e per certo ci sono persone che arrivano letteralmente all'ultimo per poter esporre il mastello fuori. Ripeto, non si stanno minimamente considerando quelli che sono gli stili di vita delle persone, quindi segnalo queste criticità, ma vorrei anche sapere se effettivamente c'è qualche intenzione di variazione, se si sta valutando eventualmente il da farsi, se si sta valutando di modificare queste fasce orarie, quali sono le intenzioni che si hanno in merito a queste continue raccolte dei rifiuti. Al momento lascio qui le domande e termino l'intervento, poi mi riservo la facoltà di intervenire nuovamente qualora ci dovesse essere disposte aggiuntive.-

Presidente De Santis A.: - Considerato che non ci sono ulteriori interventi dichiaro chiusa la fase di discussione e possiamo procedere alla fase di dichiarazione di voto. La parola al capogruppo Gozzi, prego.-

Gozzi M.: - Io esprimerò un voto di astensione, il lavoro è stato notevole e lodevole però quelle cose che ho sottolineato nel mio intervento, io spero che l'anno prossimo possa rivedere la mia dichiarazione di voto perché in effetti siano state affrontate, cioè volevo votare favorevolmente però non mi sento di farlo anche perché dai dati che ha citato l'assessore la situazione economica è buona quindi la possibilità per un margine di intervento per premiare chi fa la differenziazione in maniera adeguata c'è, perché se noi diciamo che rimane inalterata la tariffa trattiamo allo stesso modo chi fa la differenziazione chi non la fa e non è così, perché ognuno deve pagare per quello che produce, così dice la legge ecco perché l'acronimo Tarip significa individuale e puntuale, solo questo quindi il mio sarà un voto di astensione.-

Presidente De Santis A.: - La parola alla consigliera Barone, prego.-

Barone S.: In realtà prendo anche atto di queste mancate risposte, perché sinceramente non mi sembrava di aver posto dei quesiti particolarmente ostici o che rendessero impossibile la discussione sul momento o eventualmente da rimandarla a sede successiva. Detto ciò, per quanto in precedenza detto e le criticità evidenziate il nostro sarà un voto contrario.-

Presidente De Santis A.: La parola al consigliere Santoro, prego.-

Santoro M.: Come rappresentante in questo momento del gruppo di maggioranza, dichiaro il voto favorevole.-

Presidente De Santis A.: Dichiaro chiusa la fase di dichiarazione di voto e possiamo procedere con la votazione prego Segretario.-

Segr. Gen. Dott.ssa Cialoni P.: Al momento sono presenti 14 consiglieri. Chi è favorevole? 11. Astenuti? 1. Contrari? 2. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? 11 astenuti? 1. Contrari? 2

Presidente De Santis A.: Il punto 2 all'O.d.g. è approvato con 11 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto.-



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 38**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026 -2029 - APPROVAZIONE TARIFFE TARIP ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2026

Il Responsabile di Settore

Avv.Alessio Foligno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Ciotta Cristina

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Alessandro DE SANTIS

Il Segretario Generale
Dott.ssa Pamela Cialoni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005.

Alessandro De Santis in data 26/08/2026

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005.



COMUNE DI LANUVIO

Medaglia d'argento al Merito Civile

Città Metropolitana di Roma Capitale



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

Data 31/07/2026 N. 27	OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026 -2029 - APPROVAZIONE TARIFFE TARIP ANNO 2026
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 27 del 31/07/2026 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<http://www.comune.lanuvio.rm.it/pagina/albo-pretorio>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 20/09/2026 in quanto decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Lì 26/08/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Pamela Cialoni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005.

Pamela Cialoni in data 26/08/2026